



## Tribunale di Grosseto

N.12/2330 R.G.

Il Giudice

A scioglimento della riserva, rileva la sussistenza degli imprescindibili requisiti per la concessione della cautela richiesta, essendo pacifica l'esistenza di un disservizio relativo alla utenza fissa della ricorrente (fumus) e l'imminenza di un pregiudizio non economicamente quantificabile (periculum) derivante dalla inservibilità della predetta linea telefonica.

I chiamati in causa (i proprietari del terreno interessato dai lavori di ripristino della linea telefonica che, stando a quanto riferito da [redacted] avrebbero frapposto ostacoli alla esecuzione dei citati lavori) hanno in primo luogo obiettato di non essere mai stati formalmente interpellati da [redacted] e di non avere quindi opposto alcun formale rifiuto; tutti hanno però sollevato la questione dell'utilizzo di altri siti per la esecuzione di detti lavori.

Pertanto il ricorso deve essere accolto con ordine a [redacted] di eseguire immediatamente i lavori necessari al ripristino della linea; ed ordine ai convenuti di consentire l'accesso dei tecnici senza frapporre ostacoli o muovere obiezioni su soluzioni tecniche alternative.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo in favore della ricorrente, seguono la soccombenza di [redacted]. Quest'ultima deve anche essere condannata al pagamento delle spese nei confronti dei chiamati in causa, non avendo fornita la prova: a) di aver loro comunicata la necessità di accedere alla loro proprietà per la esecuzione dei lavori e : b) di averne ottenuto rifiuto.

Debbono essere compensate per intero le spese tra la ricorrente ed i chiamati in causa.

PQM

In accoglimento del ricorso, ordina:

- 1) A [redacted], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di dare immediata esecuzione ai lavori di ripristino necessari alla riattivazione della linea telefonica [redacted] e della linea ADSL intestata a [redacted];
- 2) A [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] di consentire l'accesso dei tecnici Telecom alla loro proprietà per la esecuzione dei necessari lavori di ripristino della suddetta linea telefonica.

Condanna [redacted], in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare le spese del presente giudizio in favore di [redacted] liquidando le stesse in € 1.400,00 (con riduzione di 1/3 sui valori medi dello scaglione sino a 25.000,00 euro), oltre IVA e CAP come per legge.

Condanna [redacted], in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare le spese del presente giudizio in favore di [redacted], [redacted], [redacted] liquidando le stesse in € 1.050,00 (con riduzione del 50% sui valori medi dello scaglione sino a 25.000,00 euro), oltre IVA e CAP come per legge; somma da ripartire in pari misura tra gli aventi diritto.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio tra la ricorrente ed i chiamati in causa.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Grosseto, 28 gennaio 2014

Il Giudice  
Vincenzo Pedone